

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4261

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

*Presentata il 12 dicembre 1986*

**Norme per l'iscrizione nei ruoli d'onore delle Forze armate  
e dei Corpi armati dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, l'iscrizione nel ruolo d'onore degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è regolato dalle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 5 marzo 1973, n. 29, 26 novembre 1975, n. 623 e, con esclusione dei graduati e militari di truppa del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 17. Quest'ultima legge infatti, il cui fine fondamentale era quello di eliminare talune disparità di trattamento sorte tra ufficiali, sottufficiali da una parte e graduati e militari di truppa dall'altra, ha penalizzato la categoria benemerita degli appar-

tenenti al disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza, militari a tutti gli effetti fino al 25 aprile 1981 e quindi equiparati ai militari delle forze armate, perché non essendo stati considerati dal legislatore, sono esclusi dai benefici previsti per i militari delle forze armate e dei Corpi di polizia. Infatti il Ministero dell'interno non riconosce ai richiedenti il diritto all'iscrizione nel ruolo esprimendosi testualmente così: «...si comunica che, malgrado ogni buon volere, non riesce possibile adottare un favorevole provvedimento, in quanto la citata legge (24 gennaio 1986, n. 17) non è applicabile al personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per tale personale restano in vigore le disposizioni della legge 5 marzo 1973, n. 29, estesa agli appartenenti del corpo

delle guardie di pubblica sicurezza con legge 26 novembre 1975, n. 623... ».

Le leggi citate dal Ministero dell'interno però richiedono ben altri requisiti. Si fa osservare allora che non viene così rispettato il disposto dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana, per cui in situazioni oggettive uguali si concedono trattamenti diversi.

Nelle citate leggi è previsto il requisito del « congedo assoluto », ma c'è da domandarsi se è proprio necessario essere così gravi per poter conseguire un grado onorifico che non pregiudica la finanza dello Stato. Forse l'aver perduto l'integrità fisica in guerra o in servizio non è motivo sufficiente per ottenere l'iscrizione nel Ruolo d'onore con relativo avanzamento?

Onorevoli colleghi, ricordiamoci che i mutilati ed invalidi di guerra hanno perduto l'integrità fisica o psichica per difendere la Patria, creando le basi per una convivenza civile e democratica e che i mutilati ed invalidi per servizio hanno similmente perduto l'integrità per salvaguardare e tutelare le libere istituzioni democratiche. Perciò riteniamo necessario e doveroso integrare la normativa vigente

relativa all'iscrizione nel Ruolo d'onore, ragione per cui con la presente proponiamo un'unica normativa che sia generale ed uguale per tutti i militari e assimilati di qualunque grado, Arma o Corpo.

Uno Stato veramente democratico ed efficiente si riconosce anche e soprattutto dalle buone leggi che riesce ad emanare in favore di cittadini benemeriti!

Premesso quanto sopra, riteniamo giusto di doverci impegnare per concedere un adeguato riconoscimento, che tra l'altro nulla toglie all'economia nazionale, a tutti i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, ascritti ad una delle otto categorie, previste dalle relative tabelle, purché titolari di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile. Richiedono tale provvedimento ragioni di equità e di giustizia oltre che esigenze di prestigio morale e sociale, per evitare a questi benemeriti cittadini qualsiasi forma di discriminazione ingiustificata.

Onorevoli colleghi, per i motivi succitati quindi, auspichiamo una sollecita e completa approvazione della presente proposta di legge.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono iscritti d'ufficio o a domanda nei relativi ruoli d'onore delle rispettive forze armate o corpi di polizia di appartenenza, se collocati in congedo ed affetti da:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per causa di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure abbiano dato luogo ad un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base a leggi vigenti;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidenti di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito in legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

2. I militari del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, con il loro consenso, in tempo di guerra oppure in

tempo di pace in casi di pubblica calamità, per essere impiegati in servizi o incarichi compatibili con le loro effettive condizioni fisiche.

ART. 2.

1. Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello d'iscrizione, dopo aver compiuto almeno un anno di permanenza in detto ruolo, ovvero nel caso di richiamo previsto dall'ultimo comma del precedente articolo, dopo almeno un anno di servizio.

2. I medesimi debbono aver compiuto cinque anni di anzianità di grado.

3. Gli stessi militari possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) quando abbiano maturato un'anzianità complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado ed in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;

c) nel caso di richiamo previsto dal comma 2 dell'articolo 1, dopo almeno un anno di servizio prestato dalla data del precedente avanzamento.

4. I militari che hanno conseguito la promozione ai sensi del comma 3 possono ottenere una terza promozione quando, successivamente alla data della seconda promozione, abbiano maturato le condizioni previste nelle lettere a) o c) dello stesso comma.

5. Possono conseguire una quarta promozione soltanto i militari che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della

Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero siano beneficiari di un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base alle leggi precedentemente vigenti e che fruiscano di un assegno di superinvalidità, quando si verificano per loro, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle lettere *a)* o *c)* del comma 3.

6. Le promozioni per merito di guerra ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste dai precedenti commi.

#### ART. 3.

1. L'avanzamento di cui all'articolo 2 ha luogo per anzianità, senza che occorra determinare alcuna aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I militari aventi diritto sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna forza armata o corpo di appartenenza, ad esprimere giudizi di avanzamento. I medesimi giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadri di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizi prescritti.

#### ART. 4.

1. I militari ai quali è stato riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di guerra o per causa di servizio possono essere iscritti nel ruolo d'onore anche se il relativo decreto concessivo è stato emanato dopo la cessazione dal servizio permanente per ragioni di limiti d'età.

#### ART. 5.

1. L'iscrizione nel ruolo d'onore dei militari che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già in congedo e vi hanno titolo avviene a domanda de-

gli interessati da prodursi ai rispettivi Ministeri, ovvero ai competenti enti territoriali entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La stessa ha decorrenza dalla data in cui sussistono per l'avente diritto le condizioni previste dall'articolo 1 della presente legge.